



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio

Il Giudice

designato alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 13/2021;

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012* presentata dalla società WELUMEN S.R.L. SOCIETA' BENEFIT e la documentazione allegata;

vista la relazione del Dott. Alessio Napoletani, nominato in data 13.5.2021 quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuta la propria competenza territoriale avendo la società debitrice sede ad Ascoli Piceno, come da visura camerale agli atti;

considerato che la ricorrente ha dichiarato di essere una *start-up* innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto dalla CCIA e ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* tenuto conto dell'elenco dei creditori allegato e come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata;

ritenuto che (ai fini del requisito di cui all'art. 7, c. 2, lett. a, della l. 3/2012) la ricorrente non risulta, al momento attuale, soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal capo II della l. 3/2012 medesima, in quanto: come attestato dal gestore della crisi, dal momento della costituzione e fino all'attualità ha posseduto e possiede i requisiti, per la definizione quale "start-up innovativa", di cui all'art. 25, c. 2, d.l. 179/2012; in base all'art 31, c. 1, d.l. 179/2012, la *start-up* innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3; l'esenzione dalle altre procedure vale per sessanta mesi dalla costituzione, attualmente non ancora trascorsi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 ;

ritenuto, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dall'O.C.C., dott. Alessio Napoletani, il quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della ricorrente, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che la debitrice non possiede altri beni oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione (beni mobili strumentali e crediti);

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, comma 3;

osservato che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € 747.321,37, la debitrice propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in alcuni beni mobili strumentali (soprattutto computer e altre apparecchiature elettroniche) e crediti, nonché nella piattaforma digitale il cui valore, tuttavia, è stato prudenzialmente rettificato a zero;

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *“Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*, deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di WELUMEN S.R.L. SOCIETA' BENEFIT (c.f. 02305000446, n REA AP-204130) *ex art. 14 ter* L. 3/2012;

nomina liquidatore il dott. Alessio Napoletani;

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

STABILISCE

che il liquidatore:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
- 4) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- 5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda della debitrice e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se la debitrice vi è iscritta.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alla ricorrente, al liquidatore e alla cancelleria delle esecuzioni.

Ascoli Piceno, 15.11.2021

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Sirianni